

FAQ - OCDPC n. 630/2020 – DGR n. 158/2020

1. tenuto conto che ai sensi della DGR 158/2020 *“La somma erogabile è al netto dell’IVA corrisposta dall’ente gestore ai fornitori di beni/servizi, in quanto detraibile; in ogni caso, il finanziamento non è soggetto al regime IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm., in quanto lo stesso è riconosciuto a titolo di contributo, totale o parziale per i costi sostenuti dall’ente gestore per finalità di interesse generale. I costi ammissibili sono al netto dell’IVA”* si chiede se i costi ammessi a contributo sostenuti dai comuni che svolgono in tutto o in parte l’attività di gestione rifiuti urbani siano al netto o al lordo dell’IVA;

1.1) i costi sostenuti dai comuni che svolgo in tutto o in parte l’attività di gestione rifiuti urbani sono al lordo dell’IVA in quanto per questi enti l’imposta non è detraibile;

2. si chiede se siano ammissibili al contributo i costi connessi al potenziamento del presidio dei CDR al fine di diluire le code agli ingressi che si formano a causa delle limitazioni gestionali dettate dalla necessità di garantire il distanziamento sociale ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;

2.1) le attività di ampliamento dell’orario dei CdR rappresentano una modifica del servizio necessaria a garantire il distanziamento sociale, senza sospendere il servizio medesimo. Pertanto i relativi costi aggiuntivi potranno essere oggetto di rendicontazione, ai sensi della DGR 158/2020. Detti maggiori costi dovranno essere ovviamente adeguatamente descritti e documentati;

3. si chiede se siano ammissibili a contributo i costi per i dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori che svolgono una attività straordinaria direttamente connessa all’emergenza COVID;

3.1) come specificato nell’Allegato 1 alla [Circolare della Protezione Civile DPC/ABI/0030491 del 23/05/2020](#) sono da ritenersi sempre escluse le spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale;

4. si chiede se siano ammissibili a contributo i costi sostenuti per il lavaggio straordinario delle strade o marciapiedi pubblici;

4.1) sentita nel merito l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, si valuta che l’attività di spazzamento o pulizia strade, anche se svolta con passaggi o modalità straordinarie di svolgimento, non rientri tra i servizi aggiuntivi significativi ai fini del fronteggiamento dell’emergenza riportati nell’Allegato 1 alla Circolare della Protezione Civile n. 30491/2020;